

4. - di far fronte alla spesa con i fondi di ammortamento vincolati ai residui passivi dell'Azienda Elettrica.

IL PODESTÀ  
CEBBA

Il Segretario Generale  
STEFANI

Decreto prefettizio 30 marzo 1936 n. 24934.

P. G. n. 12681

#### OGGETTO

#### Riforma del regolamento di edilizia e di ornato.

Reg. delle delib. n. 788                      23 ottobre 1935, XIII

Il regolamento di edilizia ed ornato, ora in vigore, è stato deliberato dal Consiglio comunale il 23 febbraio 1926 al n. 3413, poi modificato con provvedimento 24 novembre 1926 n. 17392 e omologato dal Ministero LL. PP. 8 gennaio 1927 n. 12660.

Successivamente sono state portate modifiche ed aggiunte coi provvedimenti 17 ottobre 1928 n. 12660 e 30 luglio 1934 n. 10108, approvati dalla G.P.A. il 20 agosto 1934. A questa aggiunta è mancata la omologazione del Ministero, perchè, riesaminando nell'occasione tutto il testo del regolamento, rilevava disposizioni in contrasto colle direttive dettate dal Ministero LL. PP. in materia e contenute nella circolare del 1932, trasmessa dalla R. Prefettura l'11 ottobre 1934.

Con nota 11 ottobre 1932 la R. Prefettura invitava il Comune a modificare il suo regolamento attenendosi alle disposizioni della citata circolare ministeriale.

Sostanzialmente le nuove disposizioni prescrivono che non si può imporre l'obbligo di licenza comunale per chi vuol costruire od eseguire comunque opere nella sua proprietà, ma solo è necessaria una denuncia. Il regolamento deve includere norme atte ad impedire il deturpamento dell'abitato, curare la sicurezza pubblica e della viabilità, tutelare il patrimonio comunale.

Il R. D. 25 marzo 1935 n. 640 stabilisce alcune norme relative alla solidità e sicurezza dei fabbricati che devono inserirsi nei regolamenti edilizi. Ciò tenendo presente, si sono portate nel nuovo regolamento tutte le conseguenti modifiche che sostanzialmente consistono:

1.) all'art. 2 - soppresso l'obbligo della preventiva autorizzazione;

all'art. 3 - soppresso l'obbligo di presentare i disegni in duplice copia essendo per la denuncia necessaria una sola copia;

all'art. 10 - soppresso l'obbligo della licenza comunale per esecuzione di opere edilizie;

all'art. 11 - l'obbligo di osservare il regolamento — eccezioni — viene sostituito dal richiamo per l'occupazione suolo pubblico. Il vecchio art. 11 è superfluo perchè compreso negli articoli precedenti;

all'art. 12 - effetti delle licenze - è sostituito da « effetti delle denunce »;

art. 13 e 14 - sulla validità della licenza - vengono soppressi.

art. 16 - tolto l'obbligo dei punti fissi prima da licenza;

art. 17 - tolto l'obbligo di tenere in cantiere i disegni col visto di approvazione;

all'art. 18 - si è portata una variazione sulla composizione della Commissione di ornato, sostituendo nei membri elettivi:

— tre ingegneri laureati od architetti provenienti da una scuola superiore di architettura



con  
— un rappresentante del Sindacato ingegneri,

— un rappresentante del Sindacato architetti.

I membri elettivi si riducono così da 7 a 6;

art. 33 - soppresso tutto ciò che riguarda l'apposizione sugli assiti perchè è materia di altri regolamenti;

al capo IV - Solidità dei fabbricati - sono aggiunte le disposizioni di cui il R. D. 25 marzo 1935 n. 640.

Nei provvedimenti per la sicurezza pubblica (art. 43) è tolto l'onere per trasferta a funzionari - è a carico dei privati nel caso di denunce in materia sicurezza fabbricati.

Al capo V. - Norme igienico-edilizie art. 55 soppresso quanto di competenza del regolamento d'igiene.

Al capo VII. - Prevenzione e difesa pericoli incendi - è soppresso perchè è materia disciplinata da altri regolamenti.

Art. 116 - soppresso rimborso spese.

Art. 117-118 - Modificati in base alle disposizioni di legge.

Sul testo del nuovo regolamento la civica Commissione di edilizia e ornato ha dato in seduta 15 luglio u.s. il suo favorevole parere.

Ciò premesso, e sentito il parere favorevole della Consulta municipale nella seduta del 21 corrente,

### **delibera**

di approvare il nuovo regolamento comunale di edilizia e di ornato.

IL PODESTÀ  
CEBBA

Il Segretario Generale  
STEFANI

Vedi deliberazione 29 febbraio 1936 n. 2815.

P. G. n. 12682

### OGGETTO

#### **Provvedimenti per la sistemazione dell'Archivio storico comunale.**

Reg. delle delib. n. 789

23 ottobre 1935, XIII

Pur dopo l'incendio che nel 1509, con lo scopo di distruggere le prove dei loro reati, provocavano i banditi nell'Archivio detto di Torre che la Città conservava sotto la torre dello Zirone, una raccolta cospicua di atti e documenti rimaneva alla città, fonte primaria per la conoscenza storica della sua vita interna e delle varie istituzioni.

La raccolta diveniva col tempo imponente ed era fatta oggetto, per tutta la durata del dominio veneto, di particolari attenzioni da parte dei Consigli civici e dei Deputati ad utilia, i quali oltre a disporre straordinari stanziamenti perchè fosse tenuta in buon ordine sotto la diretta responsabilità di un notaio a questo scopo retribuito, determinarono altresì — giusta le disposizioni della Repubblica veneta — una generale sistemazione che si intraprese nel 1779. Per quattordici anni ininterrottamente il padre Michelangelo Doria, domenicano, e don Bortolo Lucchi, cappellano e curato della Chiesa di S. Filippo e Giacomo, espertissimi in materia, lavorarono per la catasticizzazione di tutto il materiale documentistico che la componeva.

In trentadue monumentali tomi, di formato in-foglio, l'opera loro paziente e sapiente veniva tramandata, esempio inimitabile di ordinamento archivistico.

Successivamente all'Archivio antico veniva aggiunta tutta la parte riferentesi all'ultimo secolo coi relativi indici e protocolli.

Col 1865-76-79 e 84 veniva dato in deposito permanente al Comune di Vicenza tutto il materiale archivistico giacente presso la R. Intendenza di Finanza e già appartenente alle cessate Corporazioni.

Senza contare gli archivi delle Scuole re-